



Roma 16 giugno 2011

**Coordinatore Generale**

**Al Ministro della Difesa  
Gabinetto del Ministro.**

**E p.c. Ministro funzione pubblica  
Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture**

**Oggetto: Schema di Decreto del Ministro della Difesa recante la struttura del Segretariato Generale, Direzioni Generali e Uffici Centrali del 08.06.2011. Militarizzazione dell'area tecnico-amministrativa e industriale e delegittimazione del personale civile con particolare riferimento a quello dei Ruoli tecnici di stato.**

- Rif. a) D.Lgs. n.213 del 13.12.2010, elenco n. 2041-D.P.R. n. 1479/1965 artt. da 1 a 71;  
b) L.1862/1962, art.19- L.29/1993, art. 4-20 c.2b)- D.Lgs. n.300/1999, comma 3 art. 15 L.165/2001;  
c) c.1- 4 - 6 dell'art.196 e c. 5 dell'art.10 della Legge 163/2006, Reg. applic. DPR n.207/2010 di genio civile.  
e) Lett. del 6 maggio 2011 della UILPA DIFESA – Coordinamento Dirigenti Ministeriali.

Questa O.S. non può che riaffermare il più fermo dissenso sullo schema di decreto in oggetto in quanto mirante ad una palese militarizzazione del dicastero centrale della Difesa, come se non fossimo in tempo di pace, a scapito del personale civile di Ruolo, delegittimando i funzionari dei ruoli unici dirigenziali e non dirigenziali con particolare riferimento a quelli dei Ruoli tecnici di stato, istituiti con le norme primarie di cui in rife. a). Con lo schema in oggetto questa Amministrazione, sembrerebbe essere tornata indietro, al regolamenti amministrativi del 1939 prebellici ove erano ben indicate le figure di <dirigenti militari> o <ufficiali ingegneri > o <ufficiali del genio> etc. riproposte ad abundantiam nell'atto in parola.

Tutto questo si pone in palese contrasto con le regole e le competenze del lavoro nate dalla nostra Costituzione, che sancisce che i titoli professionali, con riserva di legge (abilitazione all'esercizio della professione vigilato dall'art.348 c.p.), recepiti anche nei Ruoli dello stato, (ingegneri, architetti, geometri, periti industriali ed edili, avvocati, magistrati etc.) sono rigorosamente <civili>.

Pertanto questa O.S. non capisce questa riesumazione di <titoli o denominazioni> miste militare-civile, pur vigendo uno status militare (art.1015 Codice Mil.) che, ovviamente, <non> prevede l'abilitazione <civile> predetta. Ora comprendiamo la ragione di questa riesumazione storica dei particolari titoli <militari-civili>. Infatti senza tale riesumazione non potevano essere assegnate le funzioni civili, incardinate nelle qualifiche funzionali del personale civile (sfera di competenza –art.97 Costituzione), nello schema in oggetto al personale militare in s.p. (servizio permanente).

Eppure la normativa sui contratti pubblici (legge 163/2006 e novello regolamento applicativo di genio civile DPR 207/2010) non prevede <figure militari> e tanto meno la nuova direttiva europea sul <procurement militare>, ove, dette figure militari, sono universalmente considerate <utenti finali>. Questa O.S. non capisce questa presa di posizione politica, che vede la pagliuzza nell'occhio e non la trave, mettendo da parte articoli di leggi primarie, quali:

-quelli in rife a) sui ruoli tecnici del personale civile con particolare riferimento agli articoli riguardanti i fondamentali ruoli degli Ingegneri dello stato che il Parlamento ha assegnato alla difesa per le esigenze delle Forze Armate :artt 3-5-6-8-9 -12 comma 1 sugli Ispettori tecnici generali capi del DPR 1479/1965;

-quelli in rife. b) dove il Parlamento sancisce sia il ruolo unico del personale <ministeriale> dirigenziale e non dirigenziale e sia la <temporaneità> d'impiego del personale militare con grado di ufficiale in s.p. nel Segretariato Generale (Area tecnico-amministrativa-industriale) tranne che per le ovvie attività <difformi> da quelle del personale civile. La stranezza è che questo Governo abbia abrogato non solo l'atto di nascita del Ministero della Difesa (L.1862/1962) ma soprattutto l'unica norma primaria, che prevede esplicitamente la possibilità della presenza del personale militare in s.p. nell'area tecnico-amministrativa e industriale militare anche se in modo <temporaneo> come prima indicato.

-quelli di cui alla legge fondamentale della P.A. n.165/2001 (rinnovata con la legge Brunetta 150/2010), dove all'art.15 comma 3 sancisce la impossibilità organizzativa di una gerarchia o supremazia fra uffici dirigenziali della stessa fascia a livello centrale (con dirigente generale). Ne consegue che le funzioni di Vice in uffici dirigenziali di I fascia (vicedirettore generale - vice direttore generale "tecnico", quest'ultimo per di più <solo> militare – Capo Reparto) come nello schema di decreto in parola, si pongono in contrasto con il disposto normativo e regolamentare predetto.

-quelli di cui alla legge primaria in rife. a) DPR 1479/1965 ove l'art.1 rappresenta l'unica fonte normativa primaria sulla equiparazione dei gradi degli ufficiali militari in s.p. (Ten.Col.-Col.-Gen.Brigata e gradi equiparati) alla ex carriera direttiva <amministrativa>(direttore di sezione-direttore di divisione- ispettore generale) anche se con impiego <temporaneo>; la stessa cosa per quanto riguarda l'equiparazione dei Direttori centrali (amministrativi) con gli ufficiali generali (art.8 DPR 1478/1965), le cui funzioni <amministrative>, quindi non <tecniche>, restano salve grazie all'art. 41 dell'ex DPR 748/1972.

Si potrebbe continuare. Questa O.S. invita il Sig. Ministro ad un radicale cambiamento di rotta, vista l'improponibilità giuridica di tale organizzazione ministeriale ormai militare (organici civili in netta inferiorità rispetto a quelli militari s.p.), proponendo una <clausola di salvaguardia> per la presenza del personale militare nell'area <amministrativa> ministeriale per funzioni <tecniche di legge>. Questo nella considerazione che, ad esempio, per quanto riguarda la denominazione di <dirigente militare>, vista l'unicità del ruolo <civile> dirigenziale, essa debba intendersi come una <funzione dirigenziale tecnico-amministrativa per la difesa>, incardinata nelle <qualifiche> dei <dirigenti tecnici> civili con le relative "specificità tecnico-militari" dei Ruoli della difesa predetti.



## Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Ministeri – Enti Pubblici – Università – E. P. Ricerca – Aziende Autonome – Comparto Sicurezza  
Agenzie fiscali – Presidenza del consiglio

### **COORDINAMENTO NAZIONALE DIRIGENTI MINISTERIALI COORDINATORE GENERALE**

Da ciò, quindi, consegue che il personale previsto nelle tabelle organiche deve essere <tutto civile> con l'eventuale annotazione della seguente proposta di clausola di salvaguardia "i posti vacanti dirigenziali e non dirigenziali, da mettere a concorso, con particolare riferimento a quelli di competenza dei Ruoli tecnici, possono essere temporaneamente ricoperti da personale militare, indicato nominativamente con decreto del ministro e con la contestuale indicazione del periodo, breve e limitato, in possesso dei titoli professionali civili con riserva di legge, previsti per il posto di funzione in essere, fino alla ripianificazione organica". Se così non fosse, a parere di questa O.S., potrebbe configurarsi una danno erariale per gli esosi costi militari rispetto a quelli del personale civile, assunto solo con concorso pubblico, quindi a costo zero.

#### **Conclusioni**

Nel caso che le proposte sopra indicate non vengano prese in considerazione la scrivente O.S. non può fare a meno di invitare il Sig. Ministro ad aggiungere la presente nel preambolo dopo il "Sentite le organizzazioni sindacali", come più volte raccomandato dal Consiglio di Stato a codesta Amministrazione cioè di corredare il "sentite" indicando "... seppur sinteticamente, la data e l'esito degli incontri e specificando anche eventuali dissensi ed i motivi per i quali essi non sono stati presi in considerazione." (Parere Consiglio di Stato Sez. Consultiva per gli atti normativi – Sez. n.221/2000 – adunanza del 15 gennaio 2001 - sull'organizzazione di Uffici del Ministero della Difesa.);

Tutto questo anche nella considerazione che la struttura ordinamentale del decreto in parola non può non configurarsi al nuovo regolamento dei lavori, servizi e forniture per le attività di procurement di armamenti, costruzioni e infrastrutture militari in corso di elaborazione, che deve necessariamente armonizzare la direttiva europea sul procurement militare, la quale, ovviamente, come sopra indicato, non prevede <figure militari>, in tempo di pace.

La proposta organizzativa di questa O.S., rispettosa delle regole e competenze del lavoro e delle leggi di organizzazione dello stato, dalle quali emerge la ratio, come evidenziato sopra, delle più volte raccomandazioni del Parlamento ad attivare concretamente il necessario ed ormai indissolubile <processo di civilizzazione> dell'area tecnico-amministrativa e industriale del ministero della difesa e favorire, conseguentemente, l'assunzione concorsuale dei nostri giovani tecnici disoccupati dalla nostra società civile. Anche lo Stato deve fare la sua parte in tempo di crisi economica, investendo sui giovani soprattutto tecnici per poter mantenere lo stato italiano con la qualifica di "costruttore" e non solo <compratore>, dei <propri armamenti> di difesa; questo, ben consapevole, che la capacità militare <vera> della nostra nazione democratica è quella <industriale> come ci hanno insegnato i nostri Padri Costituenti nella istituzione del Ministero della Difesa della nostra Repubblica con la sua grande Area Industriale, che è patrimonio dello stato, nel 1962, quasi cinquanta anni fa', della quale non c'è più traccia nello schema in oggetto, nonostante l'art.20 comma 2 b), L.300/1999.

per **IL COORDINATORE GENERALE  
Dott. Mauro NESTA.**

**Ing. Vittorio TOTA**